



## REGOLAMENTO SULLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

Regolamento che disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica

### **Il Consiglio d'istituto**

VISTI i DPCM del 18 ottobre e del 12 ottobre 2020 adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in cui si dispone che al fine di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato, le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte anche a distanza;

VISTA la Legge n.6 del 23/02/2020;

VISTA la nota del Ministero Istruzione n. 1896 del 19 ottobre 2020 che in applicazione del predetto decreto consente le riunioni a distanza degli organi collegiali;

VALUTATA l'opportunità di stabilire le modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali con modalità telematica qualora si rendesse necessario ricorrere a tali procedure;

con voti unanimi espressi in termine di legge, il Consiglio di Istituto

### **DELIBERA**

Di approvare il seguente regolamento ad integrazione del regolamento generale d'istituto contenente la disciplina delle riunioni degli organi collegiali a distanza nella seduta del 28 giugno 2022 (delibera n.190)

#### **Art. 1 - Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali dove i componenti nel giorno e nell'ora stabilita per la convocazione possono manifestare le proprie opinioni ed esprimere il proprio voto a distanza con modalità telematica attraverso l'utilizzo di piattaforme presenti nel Web.

#### **Art. 2 - Requisiti tecnici minimi**

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni adottate devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- scambiarsi documenti;
- esprime il voto;
- approvare il verbale.

Sono considerate strumentazioni idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli per raccogliere risposte da utenti, file condivisi.

In caso di disponibilità di ulteriori strumenti non contemplati fra quelli menzionati, ma utili allo scopo, gli stessi potranno essere ritenuti idonei previa approvazione dello stesso organo collegiale.

### Art. 3 - Convocazione e validità delle deliberazioni adottate in modalità telematica

La riunione telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali per deliberare su tutte le materie di propria competenza, con possibilità di discussione collegiale, visione degli atti e diritto di voto.

Le deliberazioni adottate in modalità telematica per una ragione di urgenza o di forza maggiore hanno lo stesso valore di quelle adottate in presenza.

Per la validità delle deliberazioni adottate in modalità telematica restano confermati i requisiti di validità richiesti per le deliberazioni in presenza.

Chiusa la discussione su un argomento, il presidente invita i consiglieri ad esprimere, mediante il voto, l'approvazione o il rigetto della proposta. La deliberazione anche se adottata per via telematica, per considerarsi approvata, è necessario che ottenga la maggioranza assoluta, cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di regola le votazioni si svolgono in modo palese; solo le deliberazioni concernenti le persone devono essere adottate a scrutinio segreto.

In presenza di votazioni che richiedano la segretezza del voto, sarà cura del Presidente adottare opportuni accorgimenti per garantire la segretezza del voto. Per le votazioni adottate con voti segreti tale circostanza dovrà risultare dal verbale.

L'ordine del giorno dovrà motivare le ragioni di urgenza che hanno determinato la convocazione dell'organo collegiale in modalità telematica.

In caso di motivata urgenza si stabilisce che la convocazione dell'organo possa essere disposta anche con sole 48 ore di preavviso;

Di norma la convocazione delle riunioni degli Organi Collegiali deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo collegiale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica, fatta salva la convocazione di urgenza di cui al comma precedente.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente dell'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).

Alle convocazioni effettuate nei termini e nelle modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

#### Art. 4 - Svolgimento delle sedute

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica, sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano al massimo entro 2 ore dal termine previsto nella convocazione della seduta. Se la delibera non è urgente, il tempo per esprimere il proprio voto si estende alle 24 ore successive all'inizio della seduta.

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

Durante la seduta, tutti i componenti, tranne il Presidente, o l'eventuale Coordinatore, mantengono i microfoni spenti. La richiesta di intervento al Presidente verrà formulata attraverso la chat e quindi concessa tramite attivazione del microfono da parte del Presidente.

#### Art. 5 - Verbale di seduta

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- se il consiglio fu riunito in via ordinaria o d'urgenza e per ordine di chi è avvenuta la convocazione
- il giorno, mese ed anno e luogo della riunione
- l'ordine del giorno
- l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal presidente con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri
- i nomi dei consiglieri presenti e quegli degli assenti
- il nome di chi assume la presidenza
- l'indicazione di chi funziona come segretario
- i punti principali della discussione
- il sistema di votazione adottato
- il numero dei votanti, quelli favorevoli e quelli contrari
- i nomi dei consiglieri che si sono astenuti alla votazione e di quelli che obbligatoriamente devono astenersi perché interessati
- per le questioni concernenti persone le indicazioni che si è proceduto a scrutinio segreto
- l'esito della votazione
- l'attestazione della lettura ed approvazione del verbale
- la firma del presidente e del segretario

Il verbale della riunione telematica, approvato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per l'approvazione. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video. Di tale circostanza sarà reso partecipe tutto il consiglio o collegio ad inizio della seduta. In caso di registrazione, la stessa viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica. La registrazione sarà accessibile solo al Presidente e al segretario.

Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.

#### Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione del Consiglio d'Istituto.

In pari data sarà pubblicato sul sito web dell'istituto.